

## MINISTERO DELL'INTERNO

23 giugno 1999, n. 13

*Vigilanza sulla gestione dell'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) - Problematiche.*

La recente consultazione referendaria ha posto ancora una volta in evidenza l'assoluta necessità del puntuale aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero la cui istituzione è avvenuta con legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Sull'argomento questo Ministero ha emanato numerose circolari che hanno cercato di affrontare le problematiche e le difficoltà della gestione, le quali derivano essenzialmente, dalle notizie fornite dagli uffici consolari che, a loro volta, lamentano mancanza di collaborazione da parte delle autorità locali estere per l'individuazione dei nostri connazionali all'estero.

A tali problematiche, che già incidono notevolmente sulla gestione di un'anagrafe che riguarda tutti i cittadini residenti all'estero e non solo quelli aventi diritto di voto, si aggiunge, in alcuni casi, la scarsa attenzione dedicata a tale anagrafe, sia per quanto riguarda l'iscrizione che per quel che riguarda la cancellazione. Tuttavia occorre ancora una volta sottolineare che la regolare tenuta di tale anagrafe, oltre a costituire un preciso obbligo di legge che fa capo al sindaco nella sua qualità di ufficiale di anagrafe e di Governo, incide direttamente – a causa dello stretto legame con le liste elettorali – sull'esercizio del voto di ogni singolo iscritto, sicché risulta doveroso procedere al puntuale aggiornamento della stessa.

Considerato, come si è detto, che le anagrafi comunali, sia APR che AIRE, nel loro insieme forniscono i dati necessari per la formazione delle liste degli elettori, e non viceversa, si deve notare come talora accada che sono gli uffici elettorali a decidere l'iscrizione o meno di un soggetto nell'AIRE, considerando temporaneamente presenti all'estero coloro che invece sono emigrati da molti anni.

Tale comportamento deriva da un'errata interpretazione della legge n. 470/1988 che, al contrario, all'art. 1, comma 9, dispone che la presenza all'estero per un periodo superiore all'anno comporta l'iscrizione in AIRE.

Altro argomento che, a volte, induce ad incertezze, deriva dalla difficoltà di acquisizione dell'atto di nascita (quando non pervenuto per la trascrizione dai consolati) e nella conseguente difficoltà di formazione del fascicolo elettorale. Tuttavia tale circostanza non può impedire l'iscrizione del soggetto in quella che è un'anagrafe e, non esclusivamente, uno schedario degli elettori residenti all'estero.

In tali casi il soggetto verrà iscritto in AIRE e successivamente si perfezionerà il fascicolo elettorale.

Quanto alla cancellazione, si rinnovano le disposizioni già emanate con allegata circolare MIACEL n. 7 del 19 maggio 1995, per quel che riguarda la cancellazione dei soggetti anche a seguito di ripetuti accertamenti, richiamando le motivazioni indicate nel suddetto documento, alla cui osservanza sono tenute tutte le amministrazioni comunali.

Particolare attenzione deve essere dedicata, inoltre, alla cancellazione dei soggetti che abbiano compiuto cento anni di età, secondo le modalità indicate dell'art. 4, lettera d), della legge n. 470/1988.

Si sottolinea che in ambedue i casi la cancellazione dall'AIRE fa venire meno il presupposto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15 e, pertanto, tali soggetti dovranno essere depennati dalle liste elettorali.

Al fine di assicurare una maggiore uniformità di gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero che ha stretti punti di contatto con l'anagrafe della popolazione residente, si ritiene poi consigliabile che le due anagrafi vengano seguite da un unico ufficio amministrativo.

Le SS.LL. vorranno informare del contenuto del presente documento i sindaci dei comuni della provincia, per la parte di competenza, richiamando la responsabilità che loro incombe riguardo al doveroso aggiornamento dell'AIRE, che riveste particolare importanza anche ai fini elettorali.

Per conseguire tale obiettivo le SS.LL., non che dedicare particolare attenzione alle problematiche esposte in occasione delle consuete visite ispettive che vanno, se del caso, intensificate, valuteranno l'opportunità di invitare i sindaci a conferenze di servizi appositamente indette, fornendo ogni utile sostegno.